



COMUNE DI TRECCHINA

(Provincia di Potenza)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

NR.	OGGETTO:
2	DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU". ANNO 2019. ADEMPIMENTI CONNESSI.

(06 aprile 2019)

L'anno **DUEMILADICIANNOVE**, addì **SEI** del mese di **APRILE**, alle ore 11:15 nella sala delle adunanze consiliari del comune di Trecchina, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **ordinaria** di prima convocazione ed in seduta pubblica, partecipata ai Consiglieri Comunali.

All'appello nominale risultano presenti:

NR.	COGNOME	NOME	P.	A.
1	IANNOTTI	LUDOVICO	X	
2	ALAGIA	FRANCESCO	X	
3	CASELLA	ANTONIO	X	
4	CRESCI	ANNA	X	
5	D'IMPERIO	GIACOMO	X	
6	GIFFUNI	ROSSELLA	X	
7	MARCANTE	FABIO	X	
8	MESSUTI	PAOLA	X	
9	CANTISANI	RITA CARMELA	X	
10	NOCITO	MASSIMO	X	
11	PAPALEO	MARIA FILOMENA	--	X
			10	1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale *dott.ssa Daniela Tallarico*.

Constatato che il numero dei consiglieri presenti in aula è legale, il *Presidente* dichiara aperta la discussione e introduce l'argomento iscritto al *secondo* punto posto all'ordine del giorno.

===

Prende la parola il **Sindaco Iannotti**, il quale propone di unificare la discussione dei punti dal n. 2 al n. 5 e poi di votarli separatamente.

I consiglieri sono d'accordo all'unanimità.

La consigliera Cantisani chiede di fissare la seduta consiliare alle ore 11:30 per consentire al consigliere Nocito di potervi partecipare. Comunica, inoltre, al presidente del consiglio comunale di procedere ad autonoma registrazione del consiglio.

Prende la parola l'assessore **D'Imperio**, che illustra le proposte sulla determinazione delle aliquote IMU, TASI, TARI, IRPEF, dando atto che una della novità previste nel 2019 è che chi vuole, può pagare la TARI in un'unica soluzione, anziché in 4 rate, e può farlo entro il 31 luglio.

Prende la parola la **consigliera Cantisani Rita Carmela**, la quale da atto che non sono aumentate le aliquote, ma - come gruppo di minoranza - vorrebbero vedere diverse aliquote per le diverse categorie di immobili. Lo 0,86% è l'aliquota di base, che viene applicata a tutti gli immobili. Secondo la consigliera dovrebbero essere premiate le attività produttive e i risparmiatori, così come viene fatto in altri Comuni.

Nel Comune di Trecchina, invece, non c'è distinzione tra le varie categorie. Per il gruppo di minoranza è grave applicare l'8,6 per mille su immobili produttivi o immobili di 2° casa, per il principio di sostenere le attività produttive e per sostenere i risparmiatori. Per la consigliera bisognerebbe tenere conto anche di questo aspetto, per ridurre un po' tutte le aliquote. Lo stesso dicasi per i terreni agricoli. Perché gravarli di aliquote così elevate? La consigliera Cantisani si rivolge all'assessore al bilancio, chiedendo il motivo per cui non si è presa questa decisione, anche sulla scia di altri comuni.

L'assessore D'Imperio: *“L'IMU sui capannoni la incassa lo Stato e non il comune. Il Comune ha previsto per i capannoni delle detrazioni. Se prima pagava €1.000,00 e portava a detrazione il 20%, quindi € 200,00, ora è stata aumentata la detrazione. Oggi c'è già una differenza rispetto al passato. Cosa diversa per le seconde abitazioni. Nel lagonegrese l'aliquota inferiore l'abbiamo solo noi e il Comune di Nemoli. Ad oggi non c'è stata la possibilità di fare questa scelta. La questione non è solo di volontà, ma di risorse disponibili”.*

Replica la **consigliera Cantisani:** *“Ribadiamo che le aliquote vadano differenziate per le attività produttive e le seconde case”.*

Prende la parola il **Sindaco Iannotti:** *“Il bilancio è fatto di entrate e uscite, per cui qualsiasi movimento si fa deve mantenere i totali invariati, altrimenti il bilancio va in squilibrio. Abbiamo fatto delle valutazioni e riteniamo di fare queste scelte per mantenere la situazione in equilibrio. Gli interventi in favore delle categorie protette sono previste dal legislatore con norme di carattere nazionale o regionale, con il piano sociale di zona. Non è il comune che deve intervenire su queste situazioni. Noi ci atteniamo alle norme nazionali e regionali”.*

Replica la **consigliera Cantisani**, che afferma come una buona amministrazione debba alleggerire la situazione dei tributi. A Trecchina si ripropone la stessa soluzione e non c'è la volontà di intervenire per meglio bilanciare le imposte. La consigliera fa notare che il fatto che bilancio debba essere in equilibrio è cosa risaputa e non è necessario che sia il Sindaco a ricordarlo, ma bisogna equilibrare cercando di agevolare il cittadino e non attivare politiche non vantaggiose per i cittadini.

Tutto ciò premesso:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la discussione;

VISTA la deliberazione del C.C. n. 9 del 31/03/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020;

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, modificato dal comma 10 art.1 della Legge n.208/2015, **con i quali viene istituita l'imposta municipale propria "IMU"**, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i Comuni del territorio nazionale;

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014), modificata in parte dalla L.n.208/2015, che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale **"IUC"** dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU;

TENUTO CONTO inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n.228, dal D.L. n.35 del 8 aprile 2013, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n.64, dal D.L. n.54 del 21 maggio 2013, convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n.85, dal D.L. n. 102 del 31 agosto 2013, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n.124, dal D.L. n.133 del 30 novembre 2013, convertito con modificazioni dalla Legge 29 gennaio 2014 n. 5;

ATTESO che il comma 677, come modificato dall'art.1 comma 1, della legge 68/2014 e successivamente dall'art.1 comma 679 della legge n.190/2014, prevede che il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676 possa determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

DATO ATTO che ai sensi della legge 23 Maggio 2014, n.80 di conversione, con modificazione del Decreto Legge 28 Marzo 2014, art.9 bis, a partire dall'anno 2015 è considerata ai fini IMU direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto in Italia dai Cittadini Italiani non residenti nel Territorio dello Stato ed iscritti all'Anagrafe dei Cittadini residenti all'Estero (Aire), già pensionati, nei rispettivi paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

VISTO il Decreto Legge n.4/2015, convertito con modificazioni dalla legge n.34/2015;

VISTI i commi 13-15-16 dell'art.1 della legge 208/2015, relativamente alla imponibilità dei terreni agricoli montani ai fini IMU, agli immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa, e dalle imposte sugli immobili situati all'estero;

VISTO il comma 53 della Legge n.208/2015, in materia di agevolazioni degli immobili a canone concordato ai fini IMU;

RILEVATO CHE, nella legge di bilancio 2019 (L. n. **145/2018**) **non è prevista l'estensione** della disposizione contenuta nell'**art. 1** comma 26 della L. 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede che "al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015".

ATTESO che il Comune di Trecchina è classificato totalmente Montano, come da elenco dei Comuni Italiani predisposto dall'ISTAT;

VISTO l'art. 13 comma 13- bis del D.L. 6/12/2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla Legge 22/12/2011, n. 214 e successive modificazioni (D.L. 16/2012 convertito in Legge 44/2012 e sostituito da art.10 D.L. n. 35/2013 convertito con modificazioni nella Legge n. 64/2013) il quale recita: "A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 e' eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e' tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

ACCERTATA, sulla base della bozza di bilancio approntata dall'ufficio finanziario, la possibilità di confermare le aliquote e le detrazioni già determinate per l'anno 2018 con proprio atto n. 3 del 31.03.2018, (già confermativa di quelle stabilite per l'anno 2015);

VISTO l'art. 151 comma 1 del T.U. 267/2000 che stabilisce al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione e l'art. I, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dallo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno. ";

Visti:

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 07.12.2018, (in G.U. n. 292 del 17 dicembre 2018) con il quale è stato differito al 28/02/2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2019-2021;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 25.01.2019, (in G.U. n. 28 del 02 febbraio 2019) con il quale è stato ulteriormente differito al 31/03/2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2019-2021;

VISTA la Legge n.190/2014;

VISTA la Legge n.208/2015 e succ. modif. e integ;

VISTA la legge n. 232/2016;

ATTESO che il Revisore dei Conti, dott. Nettino Moliterni, ha espresso il prescritto parere favorevole di cui all'art. 239 del D.Lgs n. 267/2000, in merito, reso con verbale [n. 6](#) del 01.04.2019;

Ritenuto provvedere in merito;

Dato atto che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri favorevoli, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 267/00: **REGOLARITA' TECNICA - REGOLARITA' CONTABILE;**

Con la seguente votazione, espressa a scrutinio palese e per alzata di mano:

Consiglieri presenti	Votanti	Favorevoli		Contrari		Astenuiti	
10	10	8	Gruppo di maggioranza	2	Cantisani – Nocito –		

Il Presidente proclama il risultato.

D E L I B E R A

per quanto descritto nella premessa, che qui si intende integralmente riportato e facente parte integrante e sostanziale:

- di **CONFERMARE** per l'anno **2019**, le seguenti Aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" già fissate per l'anno 2015 (delibera CC n. 23 del 28.07.2015):
 - ALIQUOTA DI BASE (ORDINARIA): **0,86 PER CENTO**
 - ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE (per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dal contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9) **0,40 PER CENTO**
- di **DARE ATTO** che l'aliquota di Base (Ordinaria), comprende tutte le tipologie di immobili diverse dall'abitazione principale e da quelle ad esse assimilate per legge e/o regolamento;
- di **ADOTTARE** per l'anno **2019** le detrazioni e le esenzioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) previste dalle norme vigenti in materia e dal Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 25.03.2017, esecutiva ai sensi di legge;
- di **DARE ATTO** che tali aliquote e detrazioni decorrono dal **1 gennaio 2019**;
- di **DARE ATTO** che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento (IUC), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 25.03.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato modificato, a seguito di nuove disposizioni legislative il precedente Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU), approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 29.06.2013;
- di **INVIARE** la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni;
- di **TRASMETTERE**, a norma di legge, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze;

Infine, attesa l'esigenza di dare celere corso ai rapporti derivanti dal presente provvedimento, la Presidente propone al Consiglio di votare sulla immediata esecutività

I L C O N S I G L I O C O M U N A L E

Udita la proposta e condivise le ragioni dell'urgenza;

Con la seguente votazione, espressa a scrutinio palese e per alzata di mano:

Consiglieri presenti	Votanti	Favorevoli		Contrari		Astenuiti	
10	10	8	Gruppo di maggioranza	2	Cantisani – Nocito –		

D E L I B E R A

Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti di cui all'art.134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii.



REGOLARITA' TECNICA	REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime il parere favorevole di regolarità tecnica , ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 267/00:	Si esprime il parere favorevole di regolarità contabile , ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 267/00:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
_____	_____
<i>f.to Paolo CRESCI</i>	<i>f.to Paolo CRESCI</i>
Li, 6 aprile 2019	Li, 6 aprile 2019

=====

Il presente verbale, salva la sua lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL Segretario Comunale
f.to dott.ssa Daniela Tallarico

La Presidente
f.to dott.ssa Rossella Giffuni

Il sottoscritto Segretario Comunale;

-Visti gli atti di Ufficio;

A T T E S T A

-che la presente deliberazione:

 x è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal ___/___/201__ come prescritto dall'art. 124 del D.Lgs.nr. 267 del 18 agosto 2000;

 x la presente deliberazione è divenuta eseguibile il **06/04/2019** perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.134- comma 4° D.Lgs: 267/00);

_____ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio (art.134- comma 3° D.Lgs. nr. 267/00).

Li, _____ 201__

Il Segretario Comunale
f.to dott.ssa Daniela Tallarico

COPIA CONFORME

È copia conforme all'originale depositato in atti d'ufficio.---

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Daniela Tallarico
